

Lombardo-Veneto; e non già nei termini stessi della legge austriaca, che facevano dipendere dal decreto del giudice la qualità di erede, e che non si concilierebbero coi nostri ordinamenti della famiglia, ma nei limiti di una preliminare istruttoria, e di sommarie cautele, che bastino ad assicurare da qualsiasi frode il diritto dei chiamati all'eredità e dei terzi e quello dell'erario, il quale non vedrebbe così facilmente sfuggire l'ente tassabile, come oggi avviene.

Questa è altra delle riforme che provano la necessità, alla quale accennai in principio di questo mio breve discorso, di un'azione armonica fra i diversi dicasteri dello Stato, e per l'attuazione di essa, che importerebbe alcune modificazioni alle vigenti leggi civili, l'onorevole ministro vorrà mettersi d'accordo coll'onorevole guardasigilli.

Ho detto, e oso sperare dall'onorevole ministro risposte soddisfacenti.

**Presidente.** Onorevole Frola, ha facoltà di parlare.

**Frola.** I capitoli 5 bis, 5 ter, 5 quater della parte ordinaria del bilancio non che il capitolo 103 bis della parte straordinaria si riferiscono a partite che per la prima volta sono comprese nel bilancio del Ministero delle finanze, e giustamente vi sono iscritte perchè si tratta di somme proposte in esecuzione di leggi approvate da questo Parlamento. Quindi io non discuterò sull'ammontare delle somme contemplate in detti capitoli nè sul modo che intende adottare il Governo per l'impianto degli uffici occorrenti all'attuazione della legge sulla perequazione fondiaria, perchè mi affida il pensiero che si vorrà ottenere coi migliori sistemi attuata questa grande riforma tributaria il più prontamente che sia possibile.

Io dirò solamente brevi parole sulle conseguenze che il Governo ha creduto di trarre dall'istituzione di questi nuovi uffici per proporre rimaneggiamenti radicali nell'assetto e nei modi di funzionare di due tra le principali amministrazioni finanziarie. Dico brevi parole, parendo a me, come pure si espresse l'onorevole Marcora, che alcune di queste questioni debbano essere differite ad altro tempo.

Con la istituzione della Giunta superiore del catasto o di quell'altro ufficio centrale che si vorrà adottare per l'attuazione dell'imposta fondiaria, si vide che la direzione generale delle imposte rimaneva menomata, e da ciò si trasse la conseguenza che detta direzione dovesse essere soppressa e riunita con la direzione generale del demanio. Altra conseguenza si ritenne,

che cioè si dovessero pure unire i due uffici esecutivi della ricevitoria del registro e dell'agenzia delle imposte. In ultimo effettuandosi queste riforme si credette di proporre l'abolizione dell'aggio e questo convertire in una retribuzione fissa ai ricevitori del registro, e così l'ordinamento organico per dar mano alla poderosa opera del catasto generale, porse occasione ad un'importante riforma dell'amministrazione delle imposte dirette, delle tasse sugli affari e del demanio.

La prima impressione che mi venne naturale nell'esaminare questa riforma fu questa: che, cioè, se si fosse potuto procedere all'attuazione della legge sulla perequazione fondiaria senza quella collegare con riforme così radicali nei servizi esecutivi delle imposte e nelle direzioni generali esistenti presso il Ministero delle finanze forse sarebbe stato miglior sistema, perchè ad una prima difficoltà non si sarebbero aggiunte quelle che sorgono nella modificazione di parti così importanti del pubblico servizio.

Ma, come ho già detto, io confido che la legge di perequazione sarà attuata in modo da togliere qualsiasi urto e qualsiasi diffidenza, e che non aumenteranno le difficoltà con quelle riforme che il Governo credette di proporre.

La proposta venne però fatta, e di fronte a questa vasta tela (come si espresse l'onorevole Bosselli nella sua altrettanto dotta quanto chiara e precisa relazione) di nuovi organici e di importanti riforme non si possono ammettere che quelle parti reclamate da una evidente necessità. Ora innanzitutto trovandoci di fronte alla spesa per gli uffici del catasto, contemplata nei capitoli di cui ho fatto cenno, questa deve ammettersi, perchè l'articolo 47 della legge sulla perequazione prescrive appunto che entro due anni dalla promulgazione di detta legge devono incominciare i lavori in tutti i compartimenti del regno.

E segnatamente la spesa per i lavori deve pure approvarsi e solo è da esprimersi, in ordine a questa, il dubbio se non la certezza, che con la somma proposta, quale si trova enunciata al capitolo 103 bis, non si possa in alcun modo dare inizio e seguito ai lavori previsti dalla legge sulla perequazione, con quella forza e vigoria e con quella molteplicità di operazioni che sarebbero richieste. Io avrei creduto che di altra somma, maggiore assai di quella proposta, si fosse chiesta l'iscrizione in bilancio. E quando io penso che per la sola esecuzione dei lavori nel compartimento modenese, e che per il solo ricensimento del catasto nelle provincie lombarde, una parte importantissima della somma iscritta sarà assor-